



CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI
PILLOLE PREVIDENZIALI
“LA PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE”

PAR.	ARGOMENTI
1.	Introduzione
2.	La normativa nazionale sulla totalizzazione
3.	La Totalizzazione nella CNPADC
3.1	E' possibile totalizzare i periodi assicurativi maturati presso:
3.2	Le pensioni alle quali si può accedere per effetto della totalizzazione sono:
3.3	Chi può richiederla
3.4	Casi Particolari
3.5	Requisiti
3.6	Metodo di calcolo
3.7	Come richiedere la pensione
3.8	Nota sulla convenienza della totalizzazione.

1. Introduzione

Alcuni lavoratori con carriere lavorative variegata hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, con conseguente frammentazione dei periodi lavorativi validi ai fini contributivi.

Per valorizzare tali periodi il **Decreto Legislativo 42/2006** ha consentito ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in **modo gratuito** ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di **competenza di ciascun ente previdenziale**.

La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della gestione separata Inps che altrimenti non potrebbe essere "ricongiunta".

Questa formula giuridica rappresenta un'ulteriore possibilità, oltre alla ricongiunzione ed all'istituto del cumulo (più recente).

Vediamo dunque in breve le principali caratteristiche per esercitare la totalizzazione dei contributi.

2. La normativa nazionale sulla totalizzazione

La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto. Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale.

Con il DL 201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi inferiori a 3 anni: attualmente è quindi possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo presente nelle gestioni interessate.

Nella seguente tabella si riepilogano i termini principali.

Totalizzazione Nazionale (Dlgs 42/2006)		Prestazioni Conseguibili			
I Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni sotto indicate possono cumularli gratuitamente al fine di ottenere una prestazione pensionistica indicata a lato (in verde)		Pensione di Vecchiaia ¹			
		Pensione Anticipata ²			
		Pensione "Quota 100"			
		Assegno Ordinario di Invalidità			
1) a 66 anni e 20 anni di contributi. Finestra mobile di 18 mesi; 2) a 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica. Finestra mobile di 21 mesi; 3) A meno sia stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate		Pensione di Inabilità			
		Pensione Indiretta			
		Pensione Supplementare			
Sistema di Calcolo	Contributivo ³				
Condizioni	E' necessario che gli interessati non siano già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell'ambito delle quali si chiede la totalizzazione				
Gestioni Interessate					
AGO (FPLD - Gestioni Speciali Autonomi)	Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. ex Elettrici, Ex telefonici, Ex Enpals Fondo Volo, Inpgi, eccetera)	Fondi Esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpug, Cpdel, FS, Poste)	Gestione Separata Inps	Fondo Clero	Casse Libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996)

La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con 40 anni e 7 mesi di contributi.

Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una finestra mobile rispettivamente di **18 mesi** o di **21 mesi** (nel caso di pensione di anzianità con 40 anni di contributi).

I requisiti per totalizzare		
Anno	Pensione di vecchiaia *	Pensione di Anzianità**
2014	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2015	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2016	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2017	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2018	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2019	66 anni	41 anni di contributi
2020	66 anni	41 anni di contributi
Finestra mobile	18 mesi	21 mesi
* E' richiesto il contestuale perfezionamento di un requisito contributivo minimo di 20 anni ; ** il valore indicato si riferisce al requisito contributivo (non è richiesto un requisito anagrafico).		
PensioniOggi.it		

3. La Totalizzazione nella CNPADC

Come si è accennato, la totalizzazione consente di sommare, ai fine della determinazione dell'anzianità contributiva, tutti i periodi non coincidenti posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, che singolarmente non avrebbero consentito di accedere ad un trattamento pensionistico.

3.1 E' possibile totalizzare i periodi assicurativi maturati presso:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/94;
- appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.L. 103/96;
- il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
- la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall'art. 2, c.26, L. 335/95;
- il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

3.2 Le pensioni alle quali si può accedere per effetto della totalizzazione sono:

- la pensione di vecchiaia
- la pensione di anzianità
- la pensione di inabilità
- la pensione indiretta.

Come funziona

L'Ente istruttore deve verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, una volta ricevuta la comunicazione relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi



DEVONO essere sommati tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

In caso di periodi sovrapposti, l'anzianità contributiva utile per la totalizzazione, occorre **CONTEGGIARE UNA SOLA VOLTA** la contribuzione accreditata per periodi **COINCIDENTI**.



Oltre ai requisiti è necessario attendere una finestra mobile rispettivamente di **18 mesi** o di **21 mesi** (a seconda del tipo di pensione)

3.3 Chi può richiederla

Caratteristica significativa della totalizzazione è quella di rivolgersi a una platea particolarmente ampia: a differenza della ricongiunzione, permette infatti, come si è detto, di sommare anche i contributi versati alla gestione separata INPS.

Possono inoltre farne richiesta anche quanti sono stati o sono iscritti a una Cassa di Previdenza professionale.

È ammessa per tutti i tipi di pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità e reversibilità, tanto che la facoltà di totalizzazione si estende anche ai superstiti dell'assicurato), a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione autonoma presso una delle gestioni coinvolte.

Per poter accedere alla totalizzazione il lavoratore aspirante pensionato non deve aver già richiesto e accettato, (dove per accettato s'intende di fatto versato almeno un pagamento relativo all'onere di ricongiunzione), la ricongiunzione dei periodi assicurativi.

In particolare riferimento ai Dottori Commercialisti possono richiederla:

- gli iscritti alla Cassa;
- i dottori commercialisti cancellati dalla CDC per i quali la Cassa sia stato l'ultimo ente d'iscrizione in ordine di tempo;
- gli eredi e/o superstiti dell'iscritto alla Cassa deceduto non titolare di trattamento pensionistico diretto.

Sono **ESCLUSI** i Dottori Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.

3.4 Casi Particolari

Si precisa inoltre che:

- possono totalizzare anche coloro i quali, pur avendo perfezionato una ricongiunzione in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n° 42/06, **possono far valere ulteriori e successivi periodi contributivi presso altro Ente**;
- la totalizzazione è **preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità** (art. 1, comma1, D.Lgs. n° 42/06). Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.
- **La totalizzazione rimane, invece, preclusa** in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa.

Il pagamento delle pensioni in totalizzazione **è effettuato sempre dall'Inps**, anche nei casi in cui non è interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.

3.5 Requisiti

➤ **Pensione di vecchiaia**

Si riepilogano di seguito i requisiti della CNPADC per la pensione di vecchiaia:

Anno di maturazione	Età	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019	66 anni	20 anni	18 mesi
dal 2016	65 anni e 7 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2013	65 anni e 3 mesi	20 anni	18 mesi
dal 2011	65 anni	20 anni	18 mesi
sino al 2010	65 anni	20 anni	-

Decorrenza:

Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda la pensione di vecchiaia in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla c.d. “finestra di accesso”, superata la quale, su richiesta dell'interessato, la decorrenza può essere fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pensionato di vecchiaia in totalizzazione può proseguire lo svolgimento dell'attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.

➤ **Pensione di anzianità**

I requisiti CNPADC sono i seguenti:

Anno di maturazione	Anzianità	Slittamento decorrenza (c.d. finestra)
dal 2019	41 anni	21 mesi
dal 2016	40 anni e 7 mesi	21 mesi
dal 2014	40 anni e 3 mesi	21 mesi
2013	40 anni e 3 mesi	20 mesi
2012	40 anni	19 mesi
2011	40 anni	18 mesi
sino al 2010	40 anni	-

Decorrenza:

Se la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione viene presentata successivamente alla c.d. “finestra di accesso” la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pensionato di anzianità in totalizzazione può proseguire lo svolgimento dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione.

➤ **Pensione di inabilità**

Requisiti:

Condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e aver maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità.

Schema di sintesi:

INVALIDITA’/INABILITA’

La totalizzazione è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità (art. 1, comma 1, D.Lgs. n° 42/06).

Qualora le condizioni di salute del titolare di pensione di invalidità si aggravino e il soggetto sia riconosciuto **INABILE** potrà chiedere la **pensione di inabilità in totalizzazione** (art. 2, D.Lgs. n° 42/06), (in quanto revoca del precedente trattamento e liquidazione del nuovo trattamento di inabilità).

LA TOTALIZZAZIONE È PRECLUSA

in caso di **trasformazione** dell’assegno ordinario di invalidità, (o pensione di invalidità), in pensione di vecchiaia.

In tale fattispecie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione ma di un mutamento del titolo della stessa.

Decorrenza:

La pensione di inabilità in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.

➤ **Pensione indiretta**

Requisiti:

Occorre essere familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal *de cuius*, deceduto senza essere titolare di trattamento pensionistico diretto, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
- possesso dei requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte (ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni previdenziali).

Gli aventi diritto alla pensione pro quota della Cassa sono i familiari superstiti individuati dall'art. 40 del Regolamento Unitario.

Anzianità contributiva dell'iscritto prevista se il decesso è avvenuto <u>per malattia</u>	Anzianità contributiva dell'iscritto prevista se il decesso è avvenuto <u>per infortunio</u>
<ul style="list-style-type: none">- 10 anni per gli iscritti ante 2004;- 5 anni per gli iscritti dal 2004;- la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età anagrafica	la sola iscrizione

Decorrenza:

La pensione indiretta in totalizzazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso e non può avere decorrenza anteriore al 1 aprile 2006.

3.6 Metodo di calcolo

E' determinato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 42 del 2 febbraio 2006.

Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizzazione è determinato con il **metodo contributivo**, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate.

In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato.

Qualora il dottore commercialista abbia almeno 24 anni di anzianità contributiva maturati presso la Cassa, il trattamento pro quota di pensione della Cassa è pari a quello determinato con il metodo

misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.


Il servizio online PES fornisce la quota presunta lorda della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza.

3.7 Come richiedere la pensione

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata all'Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa in cui il richiedente è iscritto ovvero è stato iscritto.

Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

La domanda di pensione in totalizzazione alla Cassa deve essere presentata utilizzando esclusivamente il **servizio online DPE - Domanda di Pensione all'interno dell'area riservata sul sito <https://servizi.cnpadc.it>**, allegando fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.



Domanda di Indennità di Maternità	DIM
Domanda di contributo complementare all' indennità di maternità	DCM
Domanda di Pensione	DPE
Domanda di Supplemento Pensione	DSP
Domanda di Cancellazione e/o Restituzione contributi versati	DCR

Alcuni Chiarimenti

- Non costituisce un impedimento il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
- Non costituisce un impedimento il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
- Non costituisce un impedimento il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.

3.8 Nota sulla convenienza della totalizzazione.

E' impossibile consigliare una pratica o un'altra senza conoscere nel dettaglio ciascuna situazione personale assicurativa, una valutazione di convenienza davanti ai diversi istituti che consentono di "riunire" i periodi assicurativi di quanti hanno versato a enti diversi è doverosa, ancor di più se si considera che vi è la possibilità di ricorrere anche al cumulo gratuito che, a differenza della totalizzazione, NON determina il ricalcolo dell'assegna con il sistema contributivo.

La totalizzazione può tornare comoda in particolari circostanze nelle quali al futuro pensionato può giovare il ricalcolo del proprio assegno con il metodo contributivo, come nel caso di assicurati che al crescere della propria anzianità abbiano vissuto un decrescere della propria redditività.

In altri casi la totalizzazione può risultare meno vantaggiosa a causa dello slittamento temporale dovuto alla finestra prevista, a fronte di un premio anticipato, seppur più basso.